

Accordo territoriale per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita e arco temporale di compresenza

Il giorno 8 febbraio 2023 si sono incontrati i rappresentanti della Direzione Provinciale di Modena dell'Agenzia delle Entrate, delle Organizzazioni Sindacali e la RSU della DP Modena per la sottoscrizione dell'Accordo territoriale relativo all'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita.

Le parti,

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Centrali, triennio 2019-2021, sottoscritto il 09 maggio 2022;

VISTO l'art. 7, comma 6, lettera o) del CCNL FC 2019-2021 citato che stabilisce che sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale *“i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare”*;

VISTO il successivo comma 7 del menzionato art. 7 del CCNL FC 2019-2021, che stabilisce che *“Sono oggetto di contrattazione integrativa di sede territoriale, i criteri di adeguamento presso la sede, di quanto definito a livello nazionale relativamente alle materie di cui al comma 6, lettere...o...”*;

VISTO, altresì, l'articolo 62, comma 1, del citato CCNL FC 2019-2021 che prevede che *“Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL, ove compatibili e non sostituite con le previsioni del presente CCNL e con le norme legislative, nei limiti del d.lgs. n. 165/2001”*;

VISTO in particolare l'art. 26 del Capo III del CCNL FC 2016-2018, che, nell'ambito delle politiche di Conciliazione vita-lavoro, fissa i criteri generali per l'adozione di forme di Orario di lavoro flessibile;

VISTO l'accordo nazionale integrativo stralcio sui criteri per l'individuazione di fasce di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare sottoscritto l'11 gennaio 2023;

CONVENGONO

Articolo 1

Orario flessibile

1. L'orario di lavoro giornaliero dei dipendenti dell'Agenzia delle entrate è flessibile, con l'individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata e uscita. Tale flessibilità non si applica alle giornate di prestazione lavorativa resa in modalità agile e ai turnisti. Per la Direzione Provinciale di Modena la fascia temporale di flessibilità in entrata è individuata dalle 7,30 alle ore 9,30 (2 ore) e la fascia temporale di flessibilità in uscita – che non è inquadrata in una fascia temporale prestabilita, ma cambia a seconda dell'orario in cui il dipendente prende servizio – ha una durata massima di 90 minuti.
2. **Compatibilmente con le esigenze di servizio**, il dipendente può avvalersi di entrambe le facoltà di flessibilità in entrata e in uscita nell'ambito della stessa giornata. La prestazione lavorativa giornaliera può subire riduzione per flessibilità per un massimo di 90 minuti.
3. Eventuali eccedenze orarie maturate nel mese potranno essere rinviate al mese successivo nel limite massimo di 4 ore.
4. In relazione alle esigenze di servizio, viene individuato l'arco temporale di compresenza durante il quale tutti i dipendenti assicurano la presenza in ufficio dalle ore 9,30 alle ore 13,00 con esclusione della pausa prevista dall'art. 22 CCNL FC 2019-2021.

Articolo 2

Criteri di individuazione delle fasce temporali

1. Le fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita sono state individuate tenendo conto:
 - delle esigenze di servizio e di quelle del personale;
 - delle dimensioni dei centri urbani ove sono ubicate le varie Strutture della Direzione Provinciale;
 - delle particolari situazioni ambientali e territoriali, ivi incluse quelle relative ai collegamenti con il trasporto pubblico.

Articolo 3

Recupero dei debiti orari

1. L'eventuale debito orario derivante dalla flessibilità deve essere recuperato nell'ambito del mese successivo a quello di riferimento e non incide sul monte ore annuale dei permessi brevi di cui all'articolo 34 del CCNL FC 2016-2018 (permessi orari a recupero).

Articolo 4
Categorie da favorire

1. In relazione alle particolari situazioni previste dall'articolo 26, comma 4, del CCNL FC 2016-2018, e alle necessità connesse alla frequenza dei propri figli di scuole medie inferiori, compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale che ne faccia richiesta verrà favorito nell'utilizzo dell'orario flessibile, con la previsione di fasce di flessibilità ulteriori rispetto a quelle previste nell'ufficio di appartenenza, e nell'utilizzo di una diversa gestione della pausa pranzo.

Articolo 5
Decorrenza ed efficacia

1. Il presente accordo decorre dal 1° marzo 2023 ed ha efficacia fino al 31 maggio 2023, con l'impegno a valutare eventuali modifiche che si rendessero necessarie in fase di rinnovo. A tal proposito le parti si impegnano a rincontrarsi entro la prima decade di maggio 2023.

Modena, 8 febbraio 2023

AGENZIA DELLE ENTRATE	R.S.U.	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	
<i>Firmato</i>	<i>Firmato</i>	CISL FP	<i>Firmato</i>
		FP CGIL	<i>Firmato</i>
		UIL PA	<i>Firmato</i>
		CONFSAL-UNSA	<i>Firmato</i>
		FLP	<i>Firmato</i>
		USB PI	<i>Firmato</i>
		CONFINTESA	<i>Assente</i>